

TI_GERICHTE 52.2024.267 vom 19. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2024.267

FR: TI_GERICHTE 52.2024.267 du 19 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 52.2024.267 del 19 giugno 2024

Regeste

Commessa pubblica servizio di trasporto. Esclusione dell'offerta per superamento del preventivo

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). La ricorrente è legittimata a contestare la propria esclusione dalla procedura di aggiudicazione: se riammessa in gara, la sua offerta sarebbe l'unica valida e avrebbe pertanto concrete possibilità di ottenere la commessa (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). L'abilitazione a contestare l'annullamento del concorso potrà invece esserle riconosciuta solo in caso di accoglimento delle censure rivolte contro la sua estromissione dalla gara (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.

E. 2.1

Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr. art. 40 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto,

sia nell'offerta di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1, 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

E. 2.2

Nel caso concreto, il bando di concorso prevedeva esplicitamente che le offerte superiori al preventivo di riferimento sarebbero state escluse dal concorso (cfr. supra consid. A).

E. 3

La ricorrente sostiene che il preventivo di riferimento sarebbe inattendibile, siccome troppo basso per rapporto a quanto stimato per gli altri due lotti che compongono l'appalto.

E. 3.1

Come sopra esposto, il preventivo per il lotto 2 prevede una stima dei costi di fr. 800'000.-. Le prestazioni del lotto 1 e del lotto 3 sono invece state stimate in fr. 1'450'000.-. Le ragioni che hanno guidato il committente nella stima dei costi del lotto 2 sono state ben descritte da quest'ultimo, il quale ha esposto il prezzo pagato per il servizio svolto lo scorso anno scolastico (fr. 128'487.-). Ipotizzando la stessa spesa, arrotondata a fr. 130'000.-, per la durata quinquennale del concorso esso ha ottenuto un importo di fr. 650'000.-. Il committente ha quindi aggiunto un margine del 20%, ottenendo così fr. 780'000.-, che ha poi arrotondato a fr. 800'000.-. L'ente appaltante ha poi illustrato le differenze con gli altri due lotti, in termini di percorso e di possibilità di effettuare trasporti con più utenti. Nemmeno dopo aver preso atto dei dati oggettivi e delle spiegazioni fornite dal committente la ricorrente è stata in grado di sostanziare la sua tesi e apportare elementi che possano far dubitare dell'attendibilità del preventivo. Tant'è che ci si può chiedere se il ricorso non sia da dichiarare irricevibile per carenza di motivazione (art. 70 cpv. 1 LPAmM). Sia come sia, alla luce dei dati forniti dall'ente appaltante, il preventivo appare tutto fuorché allestito al ribasso e non presta il fianco alla critica.

E. 3.2

Essendo superiore al preventivo, l'offerta dell'insorgente è stata correttamente esclusa dalla gara in applicazione delle regole del concorso.

E. 4

Estromessa a ragione dalla gara, l'insorgente non è legittimata a contestare l'annullamento della stessa. Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ricevibilità.

E. 5

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

E. 6

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Non si assegnano ripetibili in assenza di parti vincenti patrocinata (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto

. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.